

E' assente per questa deliberazione l'Assessore Valmaggi.

N. 46

Seduta del 22/02/2005

OGGETTO: Delibera n° 357 del 09.11.2004. "3° lotto 1° intervento del Cimitero di via Marzabotto – Criteri di concessione dei colombari – ossari. Integrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Segretario Generale reggente, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e ritenuta la meritevole di accoglimento;
- Visti i pareri espressi in base all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di disporre che nella fattispecie che prevede la deposizione in loculi, per i quali già esiste una concessione della durata di 40 e/o 50 anni, di cellette cinerarie o loculi ossari ai piedi dei colombari per la deposizione di resti mortali o di ceneri, prevalga la concessione originaria, nel senso che la concessione per la deposizione delle cellette funerarie e/o dei loculi ossari ai piedi di colombari (cronologicamente successiva) abbia una scadenza coincidente a quella della prima concessione stipulata.
- 2) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere all'invio a tutti i titolari di concessioni rientranti nella fattispecie sopra descritta di una comunicazione in cui si chiarisca il concetto di coincidenza di scadenza delle concessioni relative allo stesso loculo.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

RELAZIONE

L'art. 25 del vigente Regolamento regionale 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" dispone che "le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ...e comunque di durata non superiore a 99 anni", escludendo le concessioni

perenni che il nostro ente ha concesso sino agli anni '70 e per i quali varrà dunque il termine massimo fissato dalla normativa regionale.

Nella deliberazione di Giunta comunale sopra citata il punto 3) del dispositivo dispone di rideterminare la durata delle concessioni di colombari nei cimiteri cittadini, diminuendone la durata dai precedenti 50 e 40 anni a 25 anni.

La motivazione che sottende a questa decisione è determinata dal rischio ormai cronico per i nostri cimiteri di non riuscire a rispondere adeguatamente alla richiesta dell'utenza, rischio che deve essere ridotto al minimo per garantire un servizio di qualità ed alla conseguente necessità di garantire un periodico "turn over".

L'esperienza maturata dall'entrata in vigore delle disposizioni della deliberazione e le varie ipotesi che si sono verificate nel corso di questi primi mesi impongono tuttavia una precisazione.

Le disposizioni contenute nel dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n° 357 del 09.11.2004 sono applicabili totalmente a tutte le nuove concessioni di colombari – ossari stipulate successivamente all'esecutività della deliberazione.

Tuttavia, si è più volte manifestata una fattispecie non contemplata nella deliberazione, fattispecie che prevede la deposizione in loculi, per i quali già esiste una concessione della durata di 40 e/o 50 anni, di cellette cinerarie o loculi ossari ai piedi dei colombari per la deposizione di resti mortali o di ceneri.

La richiesta in questa ipotesi, meritevole di considerazione, è motivata dalla volontà degli eredi di avvicinare a salme già tumulate quelle di parenti stretti, morti successivamente.

In questo caso si ritiene che la disposizione che prevede, a decorrere dal 09.11.2004, la durata di 25 anni della concessione non possa essere presa in considerazione esistendo a monte una originaria concessione del loculo di durata maggiore.

Infatti, se si applicasse alla lettera il dispositivo, i parenti degli estinti sarebbero costretti a procedere a due stimolazioni, l'una per la celletta cineraria o il loculo ossario (la cui concessione è di 25 anni) e l'altra per la bara depositata nel loculo in virtù di una concessione della durata di 40 e/o 50.

Ritenendo opportuno evitare una simile situazione, si propone di far prevalere la concessione originaria, disponendo che la concessione per la deposizione delle cellette funerarie e/o dei loculi ossari ai piedi di colombari abbiano una scadenza coincidente a quella della prima concessione stipulata.

Poiché già diverse concessioni sono state rilasciate si propone altresì che gli uffici competenti provvedano a comunicare a tutti i titolari di concessioni rientranti nella fattispecie sopra descritta una comunicazione in cui si chiarisca il concetto di coincidenza di scadenza delle concessioni relative allo stesso loculo.

Sesto San Giovanni, 21 febbraio 2005

Il Segretario Generale reggente
Dott. Massimo Piamonte

